

Ascensori e montacarichi

di Massimo Cavallotti (*)

Il D.P.R. 162/99 si applica agli ascensori e montacarichi in servizio permanente negli edifici e costruzioni, nonché ai relativi componenti di sicurezza.

La norma si applica agli impianti commercializzati e messi in servizio dopo il 30/06/1999.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:

- impianti a fune e funicolari per il trasporto di persone;
- ascensori progettati per scopi militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- ascensori installati in mezzi di trasporto;
- ascensori da cantiere.

Per ascensore si intende un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta sulle linee guida e destinato al trasporto di persone, di cose o di cose e persone.

Il montacarichi è un apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 Kg che collega piani definiti mediante una cabina, anche costituita da comandi interni manovrabili da una persona.

In occasione di fiere è consentita l'esposizione e dimostrazione di ascensori o componenti di sicurezza non conformi purché l'apparecchio non sia messo in uso e apposita segnaletica indichi la non conformità e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi.

Gli apparecchi devono essere marcanti CE all'atto di fabbricazione oppure da parte del distributore prima dell'immissione nel mercato e nei loro vani di corsa previsti non vi devono essere tubazioni di alcun tipo, salvo quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto. La persona responsabile dell'edificio e l'installatore dell'impianto devono comunicarsi gli elementi necessari per la sicurezza dell'impianto.

È vietato apporre sugli apparecchi o componenti di sicurezza marchi che possono indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo di conformità CE, a pena l'inutilizzabilità dell'impianto non reso conforme su quanto prescritto dal ministero dell'industria.

Il capo II della norma disciplina la regolamentazione di ascensori e montacarichi in privato escludendo:

- quelli per miniere e navi;
- aventi corsa inferiore ai 2 metri;
- azionati a mano;
- non installati stabilmente;
- con portata pari o inferiore a 25 kg.

La loro messa in esercizio da parte, del proprietario, è soggetta a comunicazione al comune competente per territorio (o alla provincia autonoma), al versamento dei diritti, segnalando che non sono destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

La comunicazione da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di certificazione dell'impianto contiene:

- indirizzo stabile o ve è sito l'impianto;
- caratteristiche dell'impianto;
- i dati dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi;
- copia dichiarazione di conformità;
- indicazione della ditta abilitata alla manutenzione dell'impianto;
- indicazione del soggetto incaricato alla manutenzione periodica.

È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti non conformi e non comunicati al comune.

Il proprietario dello stabile è tenuto ad effettuare regolare manutenzione e sottoporre l'impianto a verifica biennale a sue spese.

In caso di verbale con esito negativo il Comune sospende l'utilizzazione dell'impianto sino ad esito favorevole con verifica straordinaria.

I verbali delle verifiche devono essere annotati o allegati in apposito libretto che deve contenere, oltre gli esiti delle manutenzioni, copia delle dichiarazioni di conformità e copia di comunicazione al comune con relativo numero di matricola assegnato.

Ogni anno necessita inviare la comunicazione di prosecuzione dell'attività dell'impianto e versare le tasse di concessione governativa.

Nel caso di variazione di proprietà dell'impianto occorre:

- domanda con tre marche da bollo;
- versamento tasse concessione governative;
- rinuncia precedente intestatario, se possibile;
- libretto ascensore.

In ogni cabina di ascensore devono essere indicati: soggetto incaricato delle verifiche, numero fabbricazione e installatore, numero matricola, portata complessiva in kg e numero massimo di persone.

Il divieto d'uso degli ascensori e montacarichi ai minori di anni 12 se non accompagnati da persona di età più elevata. Divieto di occupazione dei fanciulli e donne minorenni in lavori di manovra sugli impianti.

Gli impianti che dal 30/06/1999 sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio (art. 6 L. 1415/1942) si intendono legittimamente messi in servizio se entro un anno dalla su citata data il proprietario trasmette al comune l'esito positivo del collaudo effettuato dall'Ispel o da installatore con autocertificazione di ingegnere iscritto all'albo.

Inoltre, tra le novità tecniche che diventano obbligatorie per gli ascensori installati dopo il 30/6/99 segnalò:

- installazione nella cabina di un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato in modo permanente ad un centro di pronto intervento;
- apparecchio paracadute anche in salita;
- dispositivo per impedire la partenza dell'ascensore con sovraccarico in cabina;
- balaustra sul tetto della cabina.

La norma in commento rileva anche nel comparto cimiteriale laddove si presenti la fattispecie, come esemplificativamente ai montafereetri utilizzati per la sistemazione delle salme nei tumuli.

La responsabilità nella P.A.

La pubblica amministrazione datrice di lavoro o quale committente del servizio nelle gare d'appalto, nella persona del dirigente preposto al servizio (D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29), è debitrice di sicurezza verso lavoratori e come committente verso l'appaltatore per la consegna del documento di valutazione dei rischi compren-

dente anche l'attestazione di idoneità dei strumenti utilizzati nel cimitero (calaferetri, montafereetri, ecc.)

La violazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 626/1994, al comma 2°, è commessa per l'assenza di cooperazione all'attuazione delle misure di sicurezza sia all'appaltatore che al committente ed è sanzionata con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3 a lire 8 milioni.

Solo sul dirigente del servizio funerario, solitamente di anagrafe e stato civile, incombe la citata sanzione per la mancata cooperazione e coordinamento delle misure minime di sicurezza da apprestare nei confronti della ditta appaltatrice.

A tal fine per provare la cooperazione e coordinamento dovranno essere predisposti appositi documenti (scheda informativa rischi specifici) e dovrà essere consegnata copia del verbale di collaudo ed idoneità dei mezzi utilizzati.

(*) Amministratore delegato S.o.f.i. S.r.l. ed A.f.i. S.r.l.